CAMERA DEI DEPUTATI N. 3898

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati BOFFARDI INES e SISTO

Presentata il 17 dicembre 1971

Nuove norme per i dipendenti civili dello Stato che non raggiungono gli anni di servizio per avere diritto a pensione

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La moderna legislazione sociale è notoriamente protesa ad assicurare a tutti i cittadini un trattamento di pensione che sia pure contenuta in ristretti limiti, valga ad assicurare loro una vecchiaia più serena dopo pochi o tanti anni di proficua attività lavorativa.

Tale concetto, ormai acquisito legislativamente nel campo del rapporto di lavoro privato per cui si può conseguire la pensione di invalidità con appena cinque anni di versamento di contributi, non è vigente anche nel settore del pubblico impiego, laddove, come è noto, gli impiegati che non raggiungono almeno quindici anni di effettivo servizio non hanno diritto al trattamento di pensione.

Tale dispositivo che, peraltro, risulta in contrasto con i princìpi costituzionali, ha trovato in passato una sanatoria, limitata ad un triennio, mediante la emanazione della legge 15 febbraio 1958, n. 46, le cui norme, all'articolo 4, consentivano il mantenimento in servizio del personale in questione ai fini di permettere anche oltre il 65° anno di età il raggiungimento degli anni minimi necessari per maturare il diritto alla pensione.

Ma, come è noto, tale legge ha avuto la validità di tre anni e da allora non è stata più riprodotta.

Frattanto, le assunzioni dirette di personale straordinario, corrispondenti del servizio di collocamento, invalidi assunti al limite dei 55 anni, in virtù della vigente legislazione che riguarda le categorie protette, ecc., poi passati nei ruoli ordinari dello Stato, in età matura, ha determinato seri disagi in questi benemeriti impiegati i quali non avendo talvolta precedenti lavorativi o comunque posizioni assicurative presso l'INPS, né possibilità di beneficiare delle norme previste per gli ex combattenti e categorie assimilate, si vedono ora costretti ad essere allontanati dal servizio, al compimento del 65° anno di età, senza diritto a pensione, anche se, a volte, trattasi di dipendenti che hanno già maturato 12, 13, o addirittura 14 anni di servizio attivo e trovansi ancora in condizioni di salute buone, tali da consentire la protrazione della loro attività a beneficio proprio, per i fini di cui sopra, e della pubblica amministrazione alla quale continuerebbero ad assicurare il frutto della insostituibile esperienza e maturità.

Peraltro, la norma che si invoca con la presente proposta di legge ha già trovato accoglimento per gli ex combattenti nella recente legge 9 ottobre 1971, n. 824, che, per i fini di cui sopra, consente il trattenimento in servizio, fino al 31 dicembre 1979, di coloro che si trovano nelle suesposte condizioni.

Per i predetti motivi si raccomanda l'approvazione della presente proposta di legge onde soddisfare le legittime aspettative degli interessati.

Il problema della spesa non si presenta in quanto i beneficiari, continuando a prestare servizio, godrebbero degli emolumenti già previsti.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Gli impiegati civili di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, che abbiano superato i limiti di età previsti dalle vigenti disposizioni legislative o li raggiungeranno entro un triennio senza avere compiuto gli anni di effettivo servizio richiesti per conseguire il diritto alla pensione, sono trattenuti in servizio fino al raggiungimento della richiesta anzianità.

ART. 2.

La disposizione di cui al precedente articolo ha effetto dal 1° luglio 1971 e non si applica per le anzianità di servizio inferiori ai dieci anni.

ART. 3.

Le disposizioni della presente legge vengono estese a coloro i quali abbiano lasciato il servizio dopo la predetta data del 1° luglio 1971. In tal caso gli interessati, a domanda, sono riammessi in servizio fino al raggiungimento della anzianità di servizio pensionabile.